



Domenica di carta

11 ottobre 2020

In memoria del Generale Chiodo (1823-1870):
la figura storica, il monumento, la salute pubblica

Stemma e storia della Famiglia Chiodo di Genova.





DIMORA: Genova.

Famiglia oriunda da Savona, dove un casato con tale cognome era noto nel secolo XVIII per la fabbricazione delle famose maioliche savonesi. Nel secolo XIX s'illustrarono i due figli di Vincenzo (n. in Savona 1752, ivi † 1822), capitano del genio nelle milizie liguri, i quali furono i generali Giovan Battista ed Agostino. GIOVAN BATTISTA (n. in Savona 1779, † in Genova 1855), sottotenente nel corpo degl'ingegneri militari della Repubblica Ligure (1797), passato poi nel genio marittimo dello Stato Sardo, ne divenne rapidamente direttore col grado di maggior generale (1836). Il fratello AGOSTINO (n. in Savona 1791, † senza prole in Torino 1861), luogotenente nel genio militare francese (1812) e nel sardo (1815), ne diventò maggior generale (1839). Nella guerra nazionale del 1848-49 fu comandante superiore del genio al campo, luogotenente generale dopo l'assedio di Peschiera (4 giugno 1848), funzionante da capo di stato maggiore (25 agosto 1848), ministro di guerra e marina (9 febbraio-27 marzo 1849) e presidente del consiglio dei ministri, presidente del comitato di genio militare (4 giugno 1849). Già dal 1844 (2 genn.) era stato fatto Barone (mpr.) del re Carlo Alberto, e dal 1848 senatore


(14 ott.).

Del mentovato Giovan Battista, fu figlio l'ingegnere DOMENICO (n. in Genova 1823, † alla Spezia 1870), il quale, entrato giovanissimo nella carriera del genio militare marittimo, dal grado di guardia marina (1838) pervenne a quello di maggior generale (1866). Egli progettò ed eseguì la costruzione dell'arsenale militare della Spezia, che fu un modello del genere per suo tempo e che iniziò il futuro incremento di quella cittadina. Il comune ne eternò la memoria con una statua e con la denominazione della più vistosa via civica. Una necrologia di lui fu pubblicata il 1871 in Firenze da T. Calderai col titolo « *Della vita e delle opere del Comm. Domenico Chiodo* ». GIOVAN BATTISTA (n. in Genova 1850), figlio di Domenico, capitano ispettore della compagnia marittima « Navigazione generale italiana », ebbe rinnovato nella sua persona il titolo baronale del prozio Agostino (R. D. 22 marzo 1900); col quale titolo egli venne annotato nell'*Elenco ufficiale nobiliare italiano* del 1922 insieme coi figli DOMENICO, FILIBERTO ed AUGUSTO.

l. v.



Monumento al Generale Domenico Chiodo, dello scultore Santo Varni, inaugurato a
La Spezia il 10 luglio 1878.



Cassa di Risparmio della Spezia, *Domenico Chiodo e La Spezia, nella vita e nelle opere.*
La Spezia, Lunaeditore, 1995.

Ringraziamento del Maggiore del Genio T. Calderai al Conte Luigi Federico Menabrea per averlo incaricato di commemorare la vita e le opere del Generale Domenico Chiodo.

Firenze, li 7 Marzo 1871.

A S. E.

IL CONTE LUIGI FEDERICO MENABREA

LUIGIERANTE GENERALE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEL GENIO MILITARE

ECCELLENZA,

Per desiderio di mantenere viva l'ammirazione e la riconoscenza del pubblico a riguardo di quell'egregio uomo ed Ingegnere militare che fu DOMENICO CHIODO, Maggior Generale del Genio italiano, volle l'E. V. commettere a me l'incarico di commemorarne la vita e l'opere; e con tanta cortese benignità degnò d'eccitarmi, che, vinta la naturale ritrosia, m'indussi a tentare la prova, quantunque, per la giusta cognizione delle scarse mie forze, la m'apparisse difficile.

6

Spero quindi che l'E. V. mi reputerà degno di scusa se questa povera mia scrittura, tanto ne' concetti quanto nelle forme, resta molto al di qua del valore di quell'insigne a cui molto migliore biografo si conveniva di quello ch'io non mi senta e non sia. Pure ho fatto quel più e meglio che l'ingegno mi consentiva, giovandomi, più che delle notizie somministratemi scarsamente, della memoria rimastami di Lui profonda e indelebile nell'animo, per la cara ed intima consuetudine di giorni non brevi.

Qualunque sia pertanto questo mio lavoro, m'era debito di presentarlo all'E. V. cui prego a concedermi di offrirlo agli Ufficiali tutti dell'Arma, come cosa che loro appartiene, mentre con profonda osservanza mi reco ad onore di profferirmi Dell'E. V.

Firenze, li 7 Marzo 1871.

Dec.mo Serco



T. CALDERAI

Maggiore del Genio.

Cassa di Risparmio della Spezia, *Domenico Chiodo e La Spezia, nella vita e nelle opere.*

La Spezia, Lunaeditore, 1995.

Feste per il varo del *Dandolo* e inaugurazione del monumento a Domenico Chiodo.




Via Chiodo e Arsenale

Cartolina postale
raffigurante "Via Chiodo e
Arsenale", allegata a un
procedimento penale.



*ASSP, Tribunale civile e penale della
Spezia, Fascicoli processuali, b.224/II-
87, fasc. 20,
anno 1904.*

Porta principale del Regio Arsenale della Spezia con il monumento a Domenico Chiodo.



Conti – Vecchi - Cantagalli, Veduta generale dell' Arsenale Militare della Spezia, 1889.

ASSP, Collezione Sassetti, Vedutistica a stampa – Arsenale, 15/343.

e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1869
 Reg. 46 Ann. del Governo n. 1. 13774.
 Luogo del sigillo. F. P. Guardasigilli Di F. P. F.

E. BERTOLE-VILLE
 A. RIBOTTI.

N° 4883.

REGIO DECRETO riguardante il personale del Genio militare, applicato ai lavori in costruzione all'Arsenale militare marittimo di Spezia.

7 febbraio 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Vista la Legge 28 luglio 1861 sulla costruzione di un nuovo Arsenale marittimo alla Spezia;

Visto il Regio Decreto 4 marzo 1855, con cui si affida agli Uffiziali ed Impiegati del Genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati della Marina militare;

Visto il Regio Decreto 18 agosto 1861, col quale venne istituita una Direzione straordinaria del Genio militare

per l'eseguimento dei lavori di costruzione del nuovo Arsenale marittimo alla Spezia;

Visti i Nostri Decreti 14 dicembre 1866 e 25 agosto 1867, sull'ordinamento dell'Arma del Genio;

Visto il Nostro Decreto 14 dicembre 1866, che stabilisce un nuovo Quadro graduale numerico del personale contabile, degli Scrivani locali e degli Assistenti locali del Genio militare;

Considerato che per intraprendere gli studi che furono promossi dalle deliberazioni della Commissione permanente per la difesa generale dello Stato, senza trascurare l'ordinario servizio affidato all'Arma del Genio, è assolutamente necessaria l'opera di tutti gli Uffiziali ed Impiegati portati dagli attuali organici del personale militare e del personale civile dell'Arma medesima;

Considerato che al personale del Genio militare della Direzione straordinaria della Spezia è affidato un servizio che riguarda esclusivamente l'Amministrazione della Marina, per cui all'Amministrazione medesima vuolsi conseguentemente accollare la spesa occorrente per la corrisposizione delle competenze dovute al personale medesimo;

Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il servizio affidato alla Direzione straordinaria del Genio militare di Spezia dal Nostro Ministro della

Regio Decreto n. 4883 del 7 febbraio 1869,
 "riguardante il personale del Genio militare, applicato ai lavori in costruzione all'Arsenale militare marittimo di Spezia".

Leggi e decreti, vol. I, 1869,
 pp. 196-197.

Guerra, sarà posto a disposizione di quello della Marina il seguente personale del Genio:

Un Ufficiale Generale o Colonnello, direttore,
 Un Maggiore,
 Tre Capitani,
 Quattro Luogotenenti,
 Un Contabile principale di 1^a classe,
 Un Contabile principale di 2^a classe,
 Due Contabili di 2^a classe,
 Due Aiutanti Contabili di 1^a classe,
 Due Aiutanti Contabili di 2^a classe,
 Quattro Aiutanti Contabili di 3^a classe,
 Un Aspirante Contabile,
 Un Assistente locale di 2^a classe,
 Un Assistente locale di 5^a classe.

Questo personale s'intenderà in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'Arma del Genio.

Art. 2.

La spesa occorrente alla corresponsione delle competenze dovute al personale del Genio, di cui all'articolo precedente, sarà imputata a carico del bilancio del Ministero della Marina, e prelevata dal fondo stanziato al capitolo Arsenale di Spezia.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad esecuzione a far tempo dal 1^o marzo 1869.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 7 febbraio 1869.

VITTORIO EMANUELE

Registrato alla Corte dei conti addì 22 febbraio 1869
 Reg. 46 Ann. del Governo a. 2. Azzer.
 Lungo del sigillo. F. il Guardasigilli De Filippo.

E. BERTOLE-VIALE.
 A. RIBOTY.

N° 4884.

REGIO DECRETO *portante la classificazione di alcune opere idrauliche di 2^a categoria nella Provincia di Pavia.*

8 febbraio 1869

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 11 febbraio 1867, n. 3598, con cui fu approvata la classificazione delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria del Regno, giusta il disposto della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Vedute le domande dei Consorzi di Mezzanino e di Scuropasso, di Rea, di Verrua Siccomario, di Corana Cervasina, e quella della Giunta municipale di Corana nella Provincia di Pavia;



Regio Decreto n. 4883 del 7 febbraio 1869, "risguardante il personale del Genio militare, applicato ai lavori in costruzione all'Arsenale militare marittimo di Spezia".

Leggi e decreti, vol. I, 1869, pp. 198-199.



Lettera del Capitano Domenico Chiodo, al Comandante del Primo Dipartimento della regia Marina in Genova, con richiesta di licenza matrimoniale.

6 febbraio 1850

MUSEO NAVALE
La Spezia
N° 4648
del Registro d'Ingresso

H

Regia ^{ma} Signor Abbagnano

Il prezioso ritratto offertomi dall'ignavia Virginia che tanta preside e si contrastasse di affettuosa ricordanza che l'avevo comprato, e restarono ancor più vivamente nell'affetto mio la memoria dei molti obblighi che io le professo, e quel sentimento di cordiale amicizia, che un tempo mi fece tanto gradito il soggiorno nella Spezia, e che mi seguirà imperterrita anche nei giorni

Di Dolore che mi restano. Volenti come sono di non poter mi dirigere partitamente ai signori che la compongono, io mi affido a lei, che sapete così bene la squisita cortesia di suoi colleghi e sottoposti, perché si renda interpreti presso di loro della mia inimitabile riconoscenza. Ella dirà loro Signor Abbagnano, che io mi reputo tanto più fortunata di poter in questa occasione, renderle essi questi testimonianze di gratitudine e d'affetto, in quanto che ho la certezza di compiere così uno dei voti più ferventi del mio povero marito, il quale, dopo la sua famiglia, non


aveva certo affetto più vivo nel cuore, di quella che ho legata ai suoi compagni dell'arma del fucile. Accolga dunque Signor Abbagnano, con la robusta e regia Virginia, i miei caldi ringraziamenti per dond che ricevette, e sappia che non ho cosa la quale possa recarmi conforto nella mia afflizione, se non la fortuna che ho avuto di conoscerla e di aver di lei un tale amico che finisca con me, ed ora con un'ancora quella cara memoria.

Chiedo con stima e riconoscenza

Genova li 7 giugno 50 Sua Dev. ma
Domenico Chiodo



Lettera del Corpo Reale del Genio – Direzione dei Lavori Marittimi in Genova.
 Permesso di matrimonio accordato al Capitano Domenico Chiodo.
 11 febbraio 1850




Museo Tecnico Navale La Spezia
 R.I. 4010



Lettera del Ministero della Marina Agricoltura e Commercio – Divisione Personale, per il richiamo del
Capitano del Genio Militare Domenico Chiodo da Savona a Genova.

11 dicembre 1850




Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 4002



Lettera di Domenico Chiodo, da Londra, indirizzata al Comandante Generale della Regia Marina in Genova, relativa alla consegna da parte dell'Ingegnere Rendel, dei documenti e progetti preliminari alla costruzione dell'Arsenale Militare nell'insenatura del Varignano.

11 settembre 1853

Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 672





Verbale della quinta radunanza straordinaria del Consiglio Comunale della Spezia, nella quale si votano parole di ringraziamento al Colonello Domenico Chiodo, Direttore dei lavori marittimi, per l'interessamento *a pro del bene e vantaggio di questo pubblico* e nel definire il nuovo piano regolatore della città.

6 luglio 1864

procurare a questa popolazione i più utili benefici
e vantaggi mercantili per promuovere tanto
commercio e facilitazioni al Commercio e
industria locale. In quanto ai procedimenti
di maggior beneficio, abbellimento, e ingrandimento
della città di questa città;

Presupposto questo (sic) che restava l'ordine
che questo Consiglio e di questa popolazione
assistenti e costituzione (sic) di
per il prefetto Sig. Costantino Cas. Chiodo,

E' voto unanime.

Del predetto Consiglio,
Il Prefetto, il più attento, Sig. Costantino
Chiodo, Commisario Direttore
dei lavori marittimi e per
ordine e istruzione ringraziamenti per il
suo interesse e con cui ha voluto
occuparsi del bene e vantaggio di questa città,
e per un indole (sic) di questa
e la costituzione.

È presidente, l'illustre e confesso, si è per
del Consiglio Comunale, del Sig. Costantino
Chiodo, Commisario e Segretario del
Consiglio in originale.

3


L'Espresso Delegato
firmato: *Costantino Chiodo*

Il Membro Aggiunto
firmato: *Augusto Chiodo*

Il Segretario
firmato: *Chiodo*

Per copia conforme all'originale
Il Segretario
Chiodo

Visto
Il Sindaco
Castagna



Museo Tecnico Navale La
Spezia
R.I. 4660



Dichiarazione autografa del Colonnello Domenico Chiodo
relativa al giuramento prestato secondo le
prescrizioni del
Regolamento di Militare disciplina.
15 gennaio 1866

Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 4681



GENIO MILITARE

Direzione Straordinaria di Spezia

*Io Colonnello nel Genio Domenico Chiodo
sottoscritto dichiaro aver prestato il giuramento
prescritto dal Regolamento di Militare disciplina
il 15 gennaio 1866 in Genova sulla Cappella della
16^a Divisione spezzina col Corpo della 18^a Marina
Spezia 17. Gennaio 1866*






Invito ad assistere all'apertura al mare della seconda darsena e dei bacini di carenaggio dell'Arsenale Militare Marittimo, firmato dal Generale Domenico Chiodo


25 agosto 1869

e Lettera autografa del Ministro della Marina Augusto Riboty, al Generale Chiodo, con elogi per l'ottimo risultato conseguito nella realizzazione del bacino n. 4 dell'Arsenale Militare della Spezia

1 novembre 1869



Museo Tecnico Navale
La Spezia
R.I. 11883 e 4662






Lettera del Sindaco della Spezia, Giò Batta de' Nobili, indirizzata al Maggiore Previde – Prato, Direttore dei lavori Marittimi, con invito ad una riunione per promuovere la realizzazione del monumento a Domenico Chiodo


21 marzo 1870

e Manifesto del Comitato Promotore per l'erezione del monumento al Generale Domenico Chiodo, a firma del presidente del Comitato Giò Batta de' Nobili, sindaco della Spezia

1 ottobre 1871






Museo Tecnico Navale
 La Spezia
 R.I. 4649 e 4003





Lettera di ringraziamento della Sig.ra Emma Chiodo, vedova del generale Domenico Chiodo, agli
Ufficiali e Sottufficiali colleghi del marito.

7 giugno 1870





Schede di sottoscrizione per la realizzazione del monumento al Generale Domenico Chiodo:
una intestata ad Ubaldino ed Emilia Peruzzi, 1871 e l'altra a Giovanni Ansaldo, 9 ottobre 1871.

MUSEO NAVALE
La Spezia
N° 4012
del Registro d'Ingresso

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE
PER CONCORSO ALL'EREZIONE DI UN MONUMENTO
AL GENERALE DOMENICO CHIDO

Il sottoscritto Ubaldino ed Emilia Peruzzi
dichiara di concorrere per la somma di L. 50
alle spese occorrenti per l'erezione di un monumento al
Generale Domenico Chiodo.

Spezia addì _____ 1871.

[1] Firma dell'oblatore. Ubaldino ed Emilia Peruzzi

SCHEDA DI SOTTOSCRIZIONE
PER CONCORSO ALL'EREZIONE DI UN MONUMENTO
AL GENERALE DOMENICO CHIDO

Il sottoscritto Giovanni Ansaldo
dichiara di concorrere per la somma di L. 50
alle spese occorrenti per l'erezione di un monumento al
Generale Domenico Chiodo.

Spezia addì 9 Ottobre 1871.

[1] Firma dell'oblatore. Gio. Ansaldo

MUSEO NAVALE
La Spezia
N° 4013
del Registro d'Ingresso

Stampa: GIANNI ANSALDO & C. STAMPATORI

Museo Tecnico Navale La Spezia
R.I. 4012 e 4013






Medaglia commemorativa dedicata a Domenico Chiodo dal Comune della Spezia.
Biglietto da visita del Colonnello Domenico Chiodo.



D. Chiodo
Colonnello nel Genio Militare







Istruzioni per la propagazione del Vaccino.



Leggi ed Atti del Governo, 1820.

«Regie Patenti, in data del 3 di settembre 1831,
colle quali Sua Maestà stabilisce Giunte Divisionarie di Sanità nelle Divisioni di Alessandria, Novara,
Aosta e Genova, pel tempo che durerà il Cholera-morbus in Europa»
in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



ASSP, Archivio Storico del Comune di Varese Ligure, cat. 4^a, b. 31, 1817-1880.

«Regio Editto in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale Sua Maestà stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

REGIO EDITTO in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale SUA MAESTÀ stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie.

CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO
E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA &c.
PRINCIPE DI PIEMONTE

Écrit en date du 11 octobre 1831, par lequel SA MAJESTÉ établit les peines qu'encourront ceux qui se permettraient de violer les lois et les réglemens sanitaires.

CHARLES ALBERT

PAR LA GRACE DE DIEU
ROI DE SARDAIGNE, DE CYPRE
ET DE JÉRUSALEM,
DUC DE SAVOIE, DE GÈNES &c.
PRINCE DE PIÉMONT

Mentre siamo intenti a preparare, ed ordinare tutti i provvedimenti necessari, affinché il contagio che imper-versa in parecchie contrade di Europa si tenga lontano dai nostri Stati, ed affinché, nel caso, che Iddio non voglia, di una qualche manifestazione di tal morbo nelle provincie con noi confinanti, o in qualche parte ezian-dio dei nostri domini, ogni cosa tro-vi apprestata per preservare gli ama-tilissimi nostri sudditi dal rischio di maggior avvicinamento, o di ulterior propagazione del contagio; abbiamo intanto considerato, che rendesi spe-cialmente necessario di stabilire in sin d'ora quelle punizioni, che deggiono corrisponderle alla violazione delle leg-gi, e cautele sanitarie; acciocchè mentre l'universalità de' nostri sudditi riposa tranquilla sull'efficacia degli

Tandis que nous nous occupons à pré-parer et à établir toutes les mesures capables de mettre nos États à l'abri de la funeste maladie qui ravage au-jourd'hui plusieurs contrées de l'Europe, et que, prévoyant le cas où elle vien-drait malheureusement à se manifester dans les provinces qui nous avoisinent, ou même sur quelque point de notre Royaume, nous donnons d'avance les dispositions les plus propres à arrêter sa marche, ou à empêcher sa propaga-tion, nous sentons aussi la nécessité de fixer dès-à-présent les peines que doivent encourir ceux qui se permet-taient de violer les lois et les régle-mens sanitaires. En effet, pendant que l'universalité de nos sujets se livre avec confiance à la sécurité qu'inspirent les moyens pris pour assurer l'efficacité du service important qui s'organise, il est

espediti, che vanno adoperandosi per questo rilevantissimo servizio, il timore della pena concorra anche a tener in freno quei pochi, che, o spinti dall'avidità del guadagno, o non considerando l'importanza somma di quelle cautele, e le terribili conseguenze della violazione delle regole stimate anche le meno impor-tanti, potrebbero, con la disobbedien-za loro alle leggi, ed ai regola-menti compromettere gravemente la pubblica sanità. Quindi è, che in vi-gore del presente, di certa nostra scienza, ed autorità regia, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

1. La violazione delle leggi, e dei regolamenti sanitarii è punita colla pena capitale, se per mezzo di essa si è operata una comunicazione con paesi, le cui provenienze sono sottomesse alla regola della *patente brutta*, o colle stesse provenienze, o coi luoghi, o persone, o cose poste sotto la medesima regola.
2. La pena sarà della galera da due a dieci anni, e di una multa di lire dugento a lire ventimila, ad arbitrio dei Magistrati, sempre quando la co-municazione operata come sopra si riferisca ai luoghi, provenienze, per-sone, o cose poste sotto il regola-mento di *patente sospetta*.
3. La pena sarà della prigione da uno a cinque anni, allorchè la co-municazione avvenga con luoghi, per-

nécessaire que la crainte du châtiment tienne en frein le petit nombre d'hommes qui, poussés par l'avidité du gain, ou qui, n'envoyant pas toute l'importan-ce des règles établies, et les terri-bles conséquences qu'entraînerait la vio-lation de celles-mêmes de ces règles qui semblent superflues, pourraient, par leur désobéissance aux lois et aux ré-glemens sanitaires, compromettre gra-vement la santé publique.

C'est pourquoi, par le présent, de notre science certaine et autorité royale, en sur ce l'avis de notre Con-seil, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

1. La violation des lois et des ré-glemens sanitaires est punie de la peine capitale, lorsque par cette violation il y a eu communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute, soit avec des lieux, des personnes, ou des objets placés sous ce même régime.
2. La peine sera de deux à dix ans de galère, outre une amende de deux-cents à vingt-mille livres, selon qu'il sera prononcé par les Magistrats de santé, au cas que la communication ait eu lieu avec des pays, provenances, personnes, ou objets soumis au régime de la pa-tente suspecte.
3. Cette peine sera d'un an à cinq ans de prison, lorsque la communi-cation aura eu lieu avec des pays, pro-

sonne, provenienze o cose, che quan-tunque non comprese nei casi sovra specificati non fossero ancora ammesse a *libera pratica*.

La multa sarà da lire cento a lire diecimila da stabilirsi proporziona-tamente ai casi dai Magistrati di sanità.

4. Coloro, che si rendessero col-pevoli di comunicazione con persone, o cose assoggettate a qualche qua-lunque pena di cui sovra, secondo le rispettive qualità della comunicazione per mezzo loro operata.

5. Qualunque individuo che rice-vesse scientemente materie, o persone in contravvenzione alle leggi sanitarie sarà punito con le stesse pene incorse dal portatore, o dal delinquente colto in sul fatto.

6. Nel caso, che la violazione delle regole di *patente brutta*, di cui all'ar-ticolo 1.^o non avesse occasionato l'in-vasione, o propagazione del morbo, potrà la pena essere ridotta a quella stabilita dall'articolo 2.^o

7. Benchè non sia seguita l'in-vasione o propagazione del morbo per la violazione delle leggi sanitarie, pure sempre quando tal violazione sia stata accompagnata da ribellione, o com-messa con armi apparenti, od ascose, o con frattura, o scalata dei luoghi destinati al servizio sanitario, la pena sarà della morte nel caso dell'arti-colo 1.^o, della galera da due a venti

venances, personnes ou objets qui, quoique non compris dans les cas spé-cifiés ci-dessus, ne seraient pas encoré admis à libre pratique.

L'amende sera de cent à dix-mille livres, selon qu'il sera prononcé par les Magistrats de santé, en égard à la gravité des cas.

4. Ceux qui se rendront coupables de communication avec des personnes ou des choses assujéties à une quaran-taine quelconque, seront punis des mêmes peines établies ci-dessus, suivant le ré-gime sous lequel ces personnes ou ces choses se trouveront placées.

5. Quiconque recevra sciemment des choses ou des personnes en contraven-tion aux lois sanitaires, sera passible des mêmes peines que le porteur ou le contrevenant pris en flagrant délit aura encourues.

6. Dans le cas que la violation pré-vue par l'article 1.^o des règles relatives à l'état de patente brute, n'ait pas occasionné l'invasion ou la propagation de la maladie, la peine pourra être réduite à celle qui est établie par l'art. 2.

7. Lors-même que la violation des lois sanitaires n'aurait pas entraîné l'in-vasion ou la propagation de la maladie, si cette violation a été accompagnée de rébellion, ou si elle a été commise avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou escalade des lieux destinés au service sanitaire, elle sera punie de mort dans le cas prévu par l'art. 1.^o, de la galère de deux à vingt

«Regio Editto in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale Sua Maestà stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie»
in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4,^a classe 3^a.

anni nel caso dell'articolo 2.^o, e della pena da dare a cinque anni nel caso dell'articolo 3.^o, e ciò senza pregiudizio dello scotto di cui sopra, e delle altre pene, nelle quali per le altre qualità del ferro saranno lavorati i rei.

Queste disposizioni avranno pure luogo per i casi contemplati nell'articolo 4.^o

8. Qualunque ufficiale, od impiegato sanitario, o tale per propria destinazione, o chiamato a prestare il suo ufficio nel servizio sanitario per ragione di altri pubblici doveri a lui commessi, come anche qualunque medico, o chirurgo, il quale nel rilasciare un certificato, od una dichiarazione, o nel fare una relazione la materia sanitaria, alterasse scientemente, o dissimulasse i fatti in modo da compromettere la pubblica salute, sarà punito colla pena capitale, se ne seguirà l'invasione, o la propagazione del contagio.

Essi saranno puniti colla galera da due a dieci anni, e con una multa da lire dugento a lire ventimila, ad arbitrio dei Magistrati anche quando non ne sia avvenuta diagnosi, se però il fatto alterato, o dissimulato sia di natura tale, che distinguendosi dall'ordinamento delle precauzioni sanitarie, potesse far luogo all'invasione, o propagazione del contagio.

Saranno puniti con una multa di lire cento a lire diecimila, e col

una pena da due a cinque anni nel caso dell'articolo 2.^o, e della pena da dare a cinque anni nel caso dell'articolo 3.^o, e ciò senza pregiudizio dello scotto di cui sopra, e delle altre pene, nelle quali per le altre qualità del ferro saranno lavorati i rei.

Queste disposizioni avranno pure luogo per i casi contemplati nell'articolo 4.^o

8. Tout officier ou employé au service sanitaire, soit qu'il appartienne spécialement à ce service, soit qu'il soit appelé à remplir ses fonctions publiques pour raison de ses autres devoirs, ou que, comme médecin, ou chirurgien, il soit chargé de donner un certificat, ou une déclaration, ou qu'il fasse une relation sur la matière sanitaire, s'il altère sciemment, ou dissimule les faits de manière à compromettre la santé publique, sera puni de la peine capitale, si de ce délit est résultée l'invasion ou la propagation de la maladie.

Les peines seront de deux à dix ans de galère, et d'une amende de deux-cents à vingt-mille livres, selon qu'il sera prononcé par les Magistrats, lorsqu'il n'y aura pas eu de diagnostic, si le fait altéré ou dissimulé est de nature à distinguer de l'ordre des précautions sanitaires, et qu'il puisse donner lieu à l'invasion ou à la propagation de la maladie.

Tout coupable des délits ci-dessus sera condamné à une amende de cent

carere in esilio da uno a cinque anni, se hanno esposta la pubblica salute, trascurando senza legitima scusa d'informare le Autorità competenti dei fatti ad essi noti, che possono essere cagione di pericolo sanitario; ovvero, se senza essere complici delle violazioni di cui sopra, hanno scientemente, e per loro colpa lasciato violare, o violato egli stesso le disposizioni di regolamento, mercè cui si sarebbe potuto prevenire quel pericolo.

9. Le guardie di sanità sono punite con le pene medesime incorse dai delinquenti, se non oppongono alle violazioni con tutti i mezzi, che sono in loro potere; se non le denunziano senza indugio; se avendo notizia delle stesse ordite per commettere violazioni non ne danno pronto avviso alle Autorità superiori; o se durante il tempo, in cui sono state commesse le dette violazioni, hanno abbandonato il loro posto, o la loro obsequenza.

10. Sono punite con pena minore esse guardie, quando la violazione ha avuto luogo per semplice loro negligenza.

Sono esenti da castigo allorché, prima che le Autorità superiori ne siano informate altrimenti, denunziano la violazione occasionata dalla loro negligenza.

11. Le guardie, che per tre volte

à dix-mille livres, et subalternement à la peine d'un an à cinq ans de détention, s'il n'a exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d'informer les Autorités compétentes des faits à lui connus, qui pouvoient être la source d'un danger, ou si, sans être rendu complice des violations ci-dessus prévues, il a sciemment et par sa faute, laissé enfreindre ou enfreint lui-même les dispositions réglementaires dont l'existence auroit pu prévenir ce danger.

9. Les gardes de santé sont punies aux peines encourues par les délinquents eux-mêmes, s'ils ne s'opposent pas aux violations des lois sanitaires par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, s'ils ne les dénoncent pas sans retard, si, ayant eu connaissance des ordres faits pour les commettre, ils n'en donnent pas promptement avis aux Autorités supérieures, ou si, pendant le temps que ces violations ont eu lieu, ils ont abandonné leur poste, ou n'ont pas exécuté leur service.

10. Les mêmes gardes seront condamnés à une peine moindre, lorsque la violation des lois sanitaires n'aura eu lieu que par suite de leur négligence.

Ils seront exemptés de toute peine s'ils dénoncent aux Autorités supérieures la violation occasionnée par leur négligence, avant que ces Autorités en soient autrement informées.

11. Les gardes, qui par leur

lavoro per la loro negligenza dato occasione ad infrangere i regolamenti sanitari sono destituiti, e non possono essere di nuovo ammesse al servizio sanitario.

12. Sono punite col carcere sino ad un anno, e con una multa sino alla somma corrispondente ad un mese di salario, ovvero colla destituzione le guardie, che saranno colpevoli delle contravvenzioni, che seguono:

1.^o Se non fanno eseguire la segna ricruta.

2.^o Se si discostano dal loro posto prima di essere stato dato loro lo scambilo.

3.^o Se perdono di vista i quarantenerii che sono incaricati di sorvegliare, e di condurre ai portuali, nei lazzeretti, o case di contumacia.

4.^o Se trascurano di fare scrupolosamente eseguire tutto ciò, che trovasi prescritto nei regolamenti per gli sciorini, sulfonigi, o purgazioni delle merci.

5.^o Se non dichiarano le armi che qualcuno dei quarantenerii avesse ritenuto dopo la sua entrata in lazzeretto.

6.^o Se concorrono a spargere qualche allarme divulgando le commissioni loro date, o rivelando lo stato sanitario del luogo, o delle persone da loro sorvegliate.

7.^o Se vendono vino, liquori,

gligence auront donné lieu trois fois à l'infraction des réglemens sanitaires, seront destitués, et ne pourront plus être admis au service sanitaire.

12. Seront condamnés jusqu'à un an de prison, et à une amende extensible à la somme qu'ils reçoivent pour le salaire d'un mois, ou seront destitués les gardes qui se rendront coupables des contraventions ci-après énoncées:

1.^o S'ils ne font pas observer la consigne qu'ils ont reçue.

2.^o S'ils s'éloignent de leur poste avant d'avoir été relevés.

3.^o S'ils perdent de vue les quaranténaires qu'ils sont chargés de surveiller, et de conduire aux portiers, aux lazarets, ou dans les maisons de contumace.

4.^o S'ils négligent de faire scrupuleusement exécuter tout ce qui est prescrit par les réglemens pour les scieries, les fumigations, ou la désinfection des marchandises.

5.^o S'ils ne déclarent pas les armes que les quaranténaires auroient retenues après leur entrée au lazaret.

6.^o S'ils concourent à répandre l'alarme, en divulguant les commissions qui leur ont été données, ou en révélant l'état sanitaire du lieu ou des personnes dont la surveillance leur est confiée.

7.^o S'ils vendent du vin, des li-

quors, des comestibles, ou d'autres objets aux personnes placées sous leur surveillance.

8.^o Se disubbediscono ai loro capi di qualunque grado; se occultano, essendo di servizio, le leggere violazioni, o negligenze; se sono turbolente, risiose, o dedite all'abbiechezza.

12. Le guardie che dichiararono essere state condotte al lazzeretto le merci tutte, quando una parte di esse non vi fosse stata introdotta, o essersi fatti interamente i sulfonigi in qualche parte ommessi; o che dichiararono falsamente il tempo impiegato negli sciorini; o che, essendo incaricate di far comparire innanzi al medico alcune persone, non impedissero la surrogazione di un'altra; o facessero altre simili dichiarazioni inesatte, o false, saranno punite colla prigione d'un anno almeno, se mascherano per ignoranza, od inavvertenza; qualora poi le loro false dichiarazioni fossero volontarie, o maliziose, saranno considerate come complici, e incorreranno nelle maggiori corrispondenti pene.

13. Le guardie che dichiararono tutte le merci tutte, quando una parte di esse non vi fosse stata introdotta, o essersi fatti interamente i sulfonigi in qualche parte ommessi; o che, essendo incaricate di far comparire innanzi al medico alcune persone, non impedissero la surrogazione di un'altra; o facessero altre simili dichiarazioni inesatte, o false, saranno punite colla prigione d'un anno almeno, se mascherano per ignoranza, od inavvertenza; qualora poi le loro false dichiarazioni fossero volontarie, o maliziose, saranno considerate come complici, e incorreranno nelle maggiori corrispondenti pene.

14. Le guardie sanitarie, le quali riceveranno, o pretenderanno dai quarantenerii, dai proprietari o altrimenti incaricati delle mercanzie qualche retribuzione o regalo sotto qualunque de-

nomme, des comestibles, ou d'autres objets aux personnes placées sous leur surveillance.

8.^o S'ils disobéissent à leurs chefs, qu'ils cachent, étant de service, les légères violations, ou négligences; si sont turbulentes, risieuses, ou dédites à l'abbécheresse.

12. Les gardes qui déclareront que toutes les marchandises ont été transportées au lazaret, quand une partie de ces marchandises n'y aura pas été introduite, ou que les fumigations ont été entièrement opérées, lorsqu'elles nient être en quelque point omises; ou qu'ils ont déclaré faussement le temps employé dans les scieries; ou que, étant chargées de faire comparaitre devant le médecin quelques personnes, elles ont empêché la surrogation d'une autre; ou qu'elles ont fait d'autres déclarations inexactes, ou fausses, seront punies d'un an de prison au moins, si elles ont été coupables par ignorance ou inadvertence. Mais si la fausseté de leurs déclarations a été volontaire, et faite avec intention, elles seront considérées comme complices, et encourront les peines correspondantes plus graves.

14. Les gardes de santé qui recevront ou prétendront des quaranténaires, des propriétaires ou autrement chargés des marchandises quelque rétribution ou cadeau sous quelque de-

«Regio Editto in data del dì 11 ottobre 1831, pel quale Sua Maestà stabilisce le pene contro i violatori delle leggi e cautele sanitarie» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

14. I facchini impiegati nei lazzeretti per lo scarico delle merci, sono sottoposti alla medicina polizia delle guardie di sanità, ed in caso di contravvenzione alle regole, assoggettati alle medesime pene.

15. I facchini impiegati nei lazzeretti per lo scarico delle merci, sono sottoposti alla medicina polizia delle guardie di sanità, ed in caso di contravvenzione alle regole, assoggettati alle medesime pene.

16. Sarà punito di morte qualunque individuo, che facendo parte di un condono sanitario, o trovandosi di sentinella per sorvegliare una quarantena, o per impedire una comunicazione o per impedire una comunicazione, o interdetta, abbandonerà il posto, o violerà la consegna.

17. Qualunque Comandante della forza pubblica, il quale richiesto dall'Autorità competente, ricusasse di far agire per un servizio sanitario la forza posta sotto i suoi ordini, sarà punito con prigione da uno sino a cinque anni.

18. Sarà punito con egual pena, e con una multa da lire cinqueanta a lire cinquemila ogni individuo addetto al servizio sanitario, ed incaricato per ragione di altro suo ufficio dell'esecuzione di qualche parte di esso servizio; il quale senza legittima causa ricuserà o trascurerà di riempire i suoi obblighi; come anche punito i suoi obblighi, che incaricano qualunque individuo, che incaricano dall'Autorità competente della rimozione di spacci, o lettere riguardanti esso servizio non lo avesse rimossa, ed avesse compromesso la pubblica salute indegno a farlo.

non cadono, ma qualche denominazione che ce soit, seront condamnés à la peine d'un an à cinq ans de prison.

15. Les portefaix employés dans les lazarets pour la relève des marchandises seront soumis à la même discipline que les gardes de santé, et en cas de contravention aux règles établies, ils seront punis des mêmes peines.

16. Sera puni de mort tout individu qui, faisant partie d'un cordon sanitaire, ou placé en sentinelle pour surveiller une quarantaine, ou pour empêcher une communication interdite, abandonnera son poste, ou violera la consigne.

17. Tout commandant de la force publique, lequel, sur la réquisition de l'Autorité compétente, refusera d'employer, pour le service sanitaire, la force placée sous ses ordres, sera puni d'un an à cinq ans de prison.

18. Sera puni de la même peine, et encourra en outre une amende de cinquante à cinq-cents livres toute personne qui, attachée au service sanitaire, ou chargée, à raison des fonctions qu'elle exerce, de l'exécution de quelque partie de ce service, qui, sans un motif légitime, refusera ou négligera de remplir ses obligations. Le même punira sera appliqué à tout individu qui, chargé par l'Autorité compétente, de remettre des lettres ou dépêches concernant le service sanitaire, ne les aura pas remises, ou aura compromis la santé publique en tardant à s'acquiescer de sa commission.

19. Sarà punita col carcere fino a tre mesi, e con una multa non maggiore di lire dugento qualunque altra persona, che non essendo in alcuno dei casi previsti negli articoli precedenti, e venendo in caso di urgenza richiesta pel servizio sanitario, avesse rifiutato di obbedire alle fatiche ingiunzioni; e così pure chiunque, informato di un qualche sinomo di contagio avesse trascurato d'informarne l'Autorità del luogo.

Se il colpevole fosse medico, o chirurgo la pena sarà del doppio, e sarà anche castigo con un interdizione dell'esercizio della sua facoltà da uno a cinque anni.

20. La prigione sia a quindici giorni, e una multa proporzionata sarà pronunziata contro di coloro, che, senza aver commesso alcuno dei delitti sovra specificati, avranno contravvenuto in materia sanitaria ai regolamenti generali, o locali, o agli ordini della Autorità competente.

21. Le violazioni alle leggi sanitarie saranno esenti da qualunque pena qualora non fossero commesse, che per forza maggiore, o per poter soccorrere in caso di grave pericolo, purchè siano stata immediatamente fatta la dichiarazione all'Autorità competente.

22. Potrà anche essere esimito da ogni inquisizione, o liberato dalla pena colui, che, avendo depprima alterato la verità, o trascurato di dirla nel casi preveduti nell'art. 8^o,

19. Toute autre personne qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, sera requise dans un moment d'urgence pour le service sanitaire, et refusera d'obéir, et celles qui, informées de quelque symptôme de contagion, négligeront d'en instruire l'Autorité locale, seront punies d'un emprisonnement qui pourra être porté jusqu'à trois mois, et d'une amende qui n'excèdera pas deux-cents livres.

Si le coupable était médecin ou chirurgien, la peine serait du double, et l'exercice de sa profession lui serait en outre interdit depuis un an jusqu'à cinq.

20. Seront condamnés à un emprisonnement qui n'excèdera pas quinze jours, et à une amende proportionnée, ceux qui, sans avoir commis aucun des délits spécifiés ci-dessus, auront enfreint, en matière sanitaire, les règlements généraux ou locaux, ou les ordres des Autorités compétentes.

21. La violation de lois sanitaires ne donnera lieu à aucune peine, lorsqu'elle n'aura été commise que par force majeure, ou pour porter secours dans un cas de grave danger, pourvu toutefois qu'on en ait fait immédiatement la déclaration à l'Autorité compétente.

22. On pourra également se dispenser de poursuite, ou être exempté de toute peine celui qui, après avoir altéré la vérité, ou négligé de la dire dans les cas prévus par l'art. 8, ré-

parerà l'ommissione, o riuscirà il già detto, avanti che siano potuta risultare verun danno per la pubblica sanità, o che siano conosciuti i medesimi fatti per altra via.

23. I Magistrati di sanità, e le Giunte Divisionarie erette nei nostri Stati, sono investiti di tutta la giurisdizione necessaria per l'applicazione di queste pene.

24. I delitti specificati negli articoli 16 e 17 saranno in quanto alla forma del giudizio, ed alla competenza di esso, considerati come delitti militari; e perciò si seguiranno in tali casi le norme generali prescritte nel codice penale militare.

25. Ci riserviamo, secondo la quantità, ed urgenza dei casi, di creare speciali commissioni incaricate della giurisdizione criminale, e nella forma sommaria per l'applicazione delle pene stabilite col presente.

26. Gli Ispettori, ed altri ufficiali preposti ai lazzeretti, alle case di contumacia, alle dogane, eserciteranno nei casi sopra specificati la polizia giudiziaria. Essi potranno far procedere all'arresto dei contravventori, e punire anche le più lievi colpe col carcere estensibile ad una settimana, dando ruggaglio dell'operato ai Magistrati, e salvo il ricorso agli stessi Magistrati di qualunque persona che si trovasse gravata.

pourra l'omission dont il s'est rendu coupable, ou retrocra les déclarations qu'il a faites, avant qu'il en ait pu résulter aucun préjudice pour la santé publique, ou que ces faits aient été connus par une autre voie.

23. Les Magistrats de santé, et les Juntas Divisionnaires créées dans nos Etats sont investis de toute la juridiction nécessaire pour l'application de ces peines.

24. Les délits spécifiés dans les art. 16 et 17 seront, quant aux formes de la procédure, et à la compétence, considérés comme délits militaires, et l'on suivra par conséquent dans ces cas les règles générales prescrites dans le code pénal militaire.

25. Nous nous réservons, suivant le nombre et l'urgence des cas, de créer des commissions spéciales chargées de la juridiction criminelle dans la forme sommaire, pour l'application des peines portées par le présent Edit.

26. Les Inspecteurs, ou autres officiers chargés de la direction des lazarets, des maisons de contumace, et du service des douanes, exerceront dans les cas ci-dessus spécifiés, la police judiciaire. Ils pourront faire procéder à l'arrestation des coupables, et punir même les contraventions légères d'un emprisonnement extensibile à une semaine, en rendant toutefois compte de leurs opérations aux Magistrats, auxquels les personnes qui se croient injustement punies pourront, dans tous les cas, avoir recours.

27. Per i delitti contemplati nel presente Editto, si avranno per maggiori quelli, che avranno compiuti gli anni venti.

Deroghiamo ad ogni legge contraria al presente Editto, e mandiamo ai Senati nostri, ed alla Camera dei conti d'internare il presente, ed alle copie stampate nella nostra Stamperia Reale prestarsi nella stessa fede come all'originale; chè tale è nostra mente.

Dato in Torino addì undici del mese di ottobre l'anno del Signore mille ottocento trent'uno, e del regno nostro il primo.

CARLO ALBERTO
V. BARBAROU Guarda-Sigilli
V. G. M. CACCIA
V. PESSA
De L'ESCARBE

27. Pour les délits mentionnés dans le présent Edit, on considèrera comme majeurs ceux qui auront vingt ans accomplis.

Nous dérogeons à toute loi contraire au présent Edit, et mandons à notre Chambre des comptes de l'enregistrer, voulant qu'aux copies imprimées à l'imprimerie du Gouvernement en Savoie en ajointe la même foi qu'à l'original; car telle est notre volonté.

Donné à Turin le onze octobre l'an de grâce mille-huit-cent-trent'un, et de notre règne le premier.

CHARLES ALBERT
F. BARBAROU Garde des Sceaux
F. G. M. CACCIA
F. CAYL pour le Contrôleur Général
De L'ESCARBE

«Manifesto della Giunta Superiore della Sanità
per la pubblicazione in un sol corpo delle varie disposizioni ed istruzioni di Sanità»
in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

MANIFESTO
NELLA
GIUNTA SUPERIORE DI SANITÀ

per la pubblicazione in un sol corpo delle varie
disposizioni ed istruzioni di Sanità.

Nella grave sollecitudine dalla quale era compreso il paterno animo di S. M. onde por mano senza indugio ai provvedimenti più efficaci per allontanare da questi felici suoi domini ogni pericolo d'invasione della dissenteria orientale, conosciuta volgarmente col nome di *Cholera-morbus*; la Giunta Superiore di sanità, chiamata dalla S. M. a dirigere la somma delle operazioni, che nelle diverse parti dello Stato doveano farsi od apprestarsi per tal fine, ha riconosciuto il bisogno di propagare non solo presso alle persone che doveano partecipare al servizio sanitario, ma presso anche all'universale dei sudditi, le cognizioni di quelle regole e di quei metodi sanitari, i quali, posti in opera nelle provincie marittime, od altrimenti collocate nella necessità di continua o frequente sorveglianza sanitaria, sono tanto cogniti colà, quanto poco deg-

giono esserlo in quegli altri paesi, che per la positura loro sono ordinariamente liberi da ogni pensiero di comunicazione di malattie contagiose.

Ha perciò la Giunta ordinato che si compilassero apposite istruzioni riguardanti ai primi provvedimenti per lo stabilimento delle linee sanitarie; ai principii sui quali poggia la polizia sanitaria anti-contagiosa; allo stabilimento del cordone; ai lazzeretti, coi disegni e calcoli per le spese dei lazzeretti provvisori; all'interdizione sanitaria; alle patenti di sanità; al metodo di spurgo secondo la qualità di esse patenti; all'applicazione del tenore di esse patenti all'interdizione sanitaria; alla polizia del cordone ossia linea da stabilirsi a quell'uopo; ai doveri dei capi posti, e soldati impiegati al servizio di esso cordone; ai metodi di spurgo per viandanti, per le mercanzie e lettere, o per gli animali provenienti da regioni infette o sospette; ed infine alla polizia degli uffizii e delle casse pubbliche.

Per mezzo di tal compilazione si è principalmente conseguito, che gli ufficiali e le persone tutte incaricate di dirigere, od eseguire le varie parti del servizio sanitario, che va ordinandosi nei paesi di frontiera, venute già in chiaro sia dell'importanza,

che della delicatezza di ogni anche menoma cautela adoperata in quel servizio, ed addottrinate più minutamente nelle ragioni di ogni metodo, abbiano potuto compiere alle proposizioni od alle operazioni che loro erano state commesse, con maggior cognizione della materia alla quale riferivansi.

Volendo però la Giunta, che nulla mancasse alle previsioni di qualunque anche estremo pericolo, ed avvisando che, dove non fosse preventivamente conosciuta nel pubblico quella severità di discipline e di regole che può sola assicurare il buon effetto delle leggi sanitarie, la novità istessa della cosa potrebbe, nel caso di rischio, dare impedimento all'esecuzione di quelle leggi, o scemarne il credito, od occasionare fallaci giudizi sulla saviezza ed opportunità di esse, ha anche stimato conveniente di prescrivere, che si rendessero pubbliche in egual maniera tutte quelle ordinazioni, alle quali converrà tosto por mano allorchando il contagio si manifestasse nella vicinanza dei regii Stati, e quelle altre più severe e più urgenti, che deggiono seguire l'introduzione del morbo negli stessi Stati, e la maggiore o la minore dilatazione del medesimo, come anche lo scemamento, e quindi la totale distruzione di esso.

Alla promulgazione di tali discipline

«Manifesto della Giunta Superiore della Sanità
per la pubblicazione in un sol corpo delle varie disposizioni ed istruzioni di Sanità» in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

Si anche seguire la Giunta quella di parecchi altri articoli d'istruzione, che riguardano ai sintomi ordinari, e cause predisponenti del morbo; ai mezzi di preservazione, ed al metodo da seguirsi da ciaschedun individuo in principio di malattia. Come ancora per ugual ragione ebbe ad indicare le maniere più acconce e più salutari per regolare nell'interno di ciascuna famiglia il servizio sanitario, nel caso che qualche membro di essa venga sgraziatamente colpito dal morbo.

Ed in fine avendo la Giunta preso ad esaminare quale fosse il periodo di tempo in cui il veleno del Cholera rimane latente nel corpo umano, e nelle altre materie suscettive di contagio, acciò si potesse decisamente determinare il tempo necessario pel sequestro delle persone e delle cose; ordinò, che con apposito ragionamento fossero chiariti gli argomenti principali per cui s'indasse a deliberare, che fossero moderati i termini tutti di esso sequestro, in corrispondenza alle osservazioni più certe e più costanti fatte nelle diverse provincie di Europa invase dal morbo. E così essendosi tratto tutto il pro degli esperimenti fatti intorno a questo importantissimo articolo di disciplina sanitaria, dopo la pubblicazione dei primi capitoli d'istruzione, la Giunta fu paga di poter dar compimento a queste ordinazioni con la relazione dei pericoli delle quarantene a quel termine

mezzano, che sopravanzando alquanto le cautele più comuni, lascia luogo a favoreggiare, il più ch'è possibile, le operazioni di commercio.

Mentre con tali pubblicazioni andava o formandosi, o indirizzandosi, o disingannandosi la pubblica opinione sopra le discipline sanitarie, S. M. considerava eziandio la necessità di stabilire ad un tempo quelle punizioni, che deggiono corrispondere alla violazione dei regolamenti, che riguardano questa materia, acciò mentre l'universalità dei sudditi rimira con fiducia le operazioni del novello servizio, che va ordinandosi in ogni parte dello Stato, sieno contenuti dal timore del castigo quei pochi, a frenare i quali non basta il pensiero delle tremende conseguenze, che da una sola anche apparentemente leggiera violazione delle leggi sanitarie conseguivano talvolta a danno di intere nazioni. Per la qual cosa ebbe S. M. a promulgare con suo Editto quelle disposizioni penali che le parvero più accomodate ad assicurare l'eseguimento di esse leggi.

In questo stato di cose, la Giunta Superiore ha avvisato, che sempre più debba tornar utile e confacente al buon servizio sanitario il ragunare in un sol corpo tutte queste diverse istruzioni, acciò gli ufficiali sanitari vi trovino più agevolmente e prontamente ogni direzione di cui possono

abbisognare, e i sudditi tutti abbiano in quel complesso di regole una norma certa, per cui, o coll'aiuto dell'opera, o col consenso delle opinioni, concorrano, ciascuno dal suo canto, a secondare le paterne mire del nostro amorevole Sovrano, in un servizio di sì grande importanza.

Ha perciò la Giunta stessa determinato, che debbano pubblicarsi unitamente, e così portarsi a comune notizia le istruzioni di cui sovra, e che alle copie impresse in seguito al presente nella Reale Stamperia sia prestata la stessa fede che all'originale

Torino addì 25 di ottobre 1831.

De L'Escarène

«Capitolo primo. Il Cholera-Morbus è contagioso.
Primi provvedimenti per lo stabilimento delle linee sanitarie»
in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.

CAPITOLO PRIMO.

Il Cholera-Morbus è contagioso.
Primi provvedimenti per lo stabilimento
delle linee sanitarie.

1. Qualunque malattia che si comunica da persona a persona col contatto mediato od immediato, che sia micidiale, e che trasmettasi facilmente e rapidamente è compresa nella generica denominazione di *contagio*; e perciò entra nel novero delle cose sottoposte alla polizia sanitaria anti-contagiosa.

2. La malattia chiamata *Cholera-morbus*, comparsa nel 1817 sulle rive del Gange, ed avanzatasi d'indi in appresso verso l'Europa Orientale donde minaccia d'invadere l'Italia, è una di quelle malattie contagiose, che coi mezzi della polizia sanitaria noi dobbiamo impegnarci di tener lontana, o di respingere.

3. Questo fu lo scopo delle Regie Patenti del 28 luglio passato: questo è l'oggetto delle vive sollecitudini di S. M., e questo è il fine cui s'indirizzano i lavori della Giunta Superiore e dei Magistrati di Sanità, ai quali parteciperanno i Governatori, gli Officiali tutti militari e civili, col concorso del corpo dei Carabinieri Reali, delle truppe d'ogni arma, della Marina Reale, dei Preposti delle amministrazioni regie, di tutti in fine i sudditi allorchè il bisogno lo richiederà.

4. L'unione di tanti mezzi diretti ad un solo scopo, e posti in opera con zelo e devozione sarà certamente seguita da un buon successo. Per in-gannatrice che sia una malattia som-mamente contagiosa, può essa venir discoperta ed arrestata: e la storia la quale di ciò ci ammaestra, ne dà anche i tristi esempi di quei molti casi in cui il trasgredimento delle regole sanitarie ha desolato città, province e regni intieri. La polizia sanitaria è però inefficace, se non è eseguita con ser-ietà, e soprattutto con una inflessi-bile imparzialità. Non v'ha alcuno che abbia ragione di sottrarsi.

5. S. M. ha avuto la degnazione di far conoscere l'intenzione sua di rin-forzare con tutta la sua autorità i provvedimenti che si daranno in tal proposito, e di non lasciare mai spro-veduti di mezzo d'eseguimento i Ma-gistrati, o Generali, od officiali super-riori, od amministratori incaricati di quel servizio. Sarebbero perciò im-meritevoli di scusa coloro che proce-deranno a rilento nelle loro operazioni, o agissero fuacamente o con negli-genza.

6. Qualunque siasi l'opinione di molti medici sulla proprietà contagiosa del *Cholera-morbus*, egli dee bastare che un gran numero di essi l'abbia giudicata contagiosa, e che la volgare opinione nei paesi invasi dal morbo abbia confermato questa funesta sua proprietà; perchè la pubblica autorità

la riconosca come tale, senza ammet-tere in tal cosa controversia di sorta. Bisogna infatti tenersi al partito più sicuro, supporre la peggiore vicenda, e governarsi con le massime di una saggia diffidenza.

7. Se mai i provvedimenti sanitari dovessero regolarsi con le opinioni dei medici, la disparità di queste spar-gerebbe l'incertezza nell'amministra-zione; e per mancanza di persuasione sarebbi tosto dubbiezza e debolezza nelle risoluzioni, rilasatezza nel servizio abituale, e qualche volta ancora dispregio delle regole. Ognuno in particolare, e un medico soprattutto, può avere sulla proprietà di quel morbo l'opinione che gli aggrada, conside-randolo scientificamente; ma nell'or-dine politico-medicale non si può aver altra opinione salvo quella che dirige l'amministrazione, se si vuol prenderci parte.

8. Si stabilisce adunque come prin-cipio, e come cosa di fatto, che il *Cholera-morbus* è una malattia emi-nentemente contagiosa, ed un vero *contagio*.

9. La pubblica amministrazione si sforza di respingerlo, dando impedi-mento alle comunicazioni fra il nostro territorio ancora *libero*, cioè a dire sano e non sospetto, ed i territori che sono in *regola sanitaria sospetti*, perchè prossimi in tal maniera ai paesi infetti, ch'egli è possibile, o facile che

trovinsi seco loro in contatto. Che se le province contigue alle nostre pot-teranno essere disgraziatamente conta-minate, le comunicazioni con esse saranno impedito con provvedimenti assai più energici di quelli che hanno riguardo alla sola vicinanza di esse province coi luoghi invasi dal morbo.

10. Nel caso infine che il morbo comparisse sul nostro territorio, sa-rebbe d'uopo circoscriverlo senza in-dugio, impedito di allargarsi oltre ai termini in cui è chiuso, e comba-terlo in quella cerchia con tutti gli spedienti possibili; i quali riduconsi all'isolamento, ed al risanare o pur-gare le cose infette col mezzo dell'a-zia, del gaz, o acidi minerali.

11. Il pericolo è visibile, quantun-que non stringente. Il *Cholera-morbus* s'avanza verso le coste d'Italia; ma il Governo Austriaco impiega per tenerlo da noi discosto i provvedimenti più acconci. I regolamenti sanitari di quello stato son buoni e confermati da lunga esperienza. I preposti sani-tari di Venezia, di Milano e di Trieste hanno buona riputazione e meritano d'inspirare confidenza. Le truppe che compongono i cordoni sono di buona disciplina, ed esercitate a questo ser-vizio, dacchè l'Austria è sempre ob-bligata a tenere permanente una linea sanitaria sulle frontiere della Turchia. Dee dunque dirsi che la sollecitudine del Governo Austriaco è fino ad un certo segno un giusto motivo di si-

curezza, se vera sicurezza può am-mettersi in materie siffatte. In ogni modo conviene che ogni cosa all'uopo trovi apprestata. Il regolamento san-itario Toscano è uno dei più perfetti. Le leggi soprattutto che concernono al servizio sanitario delle spiagge sono un capo-lavoro, del quale noi potremo avvantaggiarci nello stabilire il servizio dei cordoni Parma, e Modena abbrac-ceranno senza dubbio le cautele e le regole sanitarie dell'Austria, o della Toscana. Per quanto dunque è dato alla prudenza umana di confidare in se stessa, si può aver fiducia nella guerra che i nostri vicini orientali fanno di già o vanno a fare al con-tagio che ci minaccia.

12. Benchè le nostre frontiere verso la Svizzera e verso la Francia sem-brino le più discoste dal morbo, sic-come però egli mostra di volersi spingere verso la Prussia, e che qualora tra-passasse i cordoni posti da questa po-tenza, gitterebbesi in mezzo all'Alte-magna, dove la divisione del territorio in vari piccoli stati renderà necessa-riamente i provvedimenti più lenti, ed almeno toglierà loro molta ener-gia, e il vantaggio derivante dal si-multaneo concorso; siccome altronde nella frontiere mediterranee della Fran-cia la polizia sanitaria dovrebbe ope-rare sopra una distesa grandissima, la Giunta perciò non può nutrir con-fidenza che minore debba essere la sua sorveglianza nelle frontiere nostre occidentali, che nelle orientali.

13. Nelle spiagge marittime i Ma-gistrati sanitari di Genova e Nizza impiegano ogni loro cura con uguale intelligenza, fermezza e buon suc-cesso. Siccome però e l'uno e l'altro tengono nella loro dipendenza una parte delle frontiere di terra, essi deggiono cooperare ai provvedimenti che il Governo sarà nel caso di dare in tal proposito.


14. Per ora non si tratta, se non che di preparare i lavori per la linea d'isolamento sulle nostre estreme frontiere, acciò al primo avviso essa trovi tirata, e si possa in un tratto chiedere ogni comunicazione col ter-ritorio straniero diventato *contumace*, sia ch'egli sia semplicemente *sospetto*, ovvero *contaminato*, o *infetto*.

15. Di indicare i luoghi accomo-dati allo stabilimento di *lazzaretti*, o di altri luoghi provvisori di *isolamento* nello sbocco delle grandi strade.

16. Di assicurarsi di persone ca-paci di prender parte in quel servizio.


17. Di far precedere a qualunque altra istruzione una esposizione ele-mentare dei principii che regolano la polizia sanitaria anti-contagiosa, acciò che ognuno si penetri dell'utilità e dello scopo delle istruzioni che dar-anno, e trovinsi anche in grado di supplire con l'applicazione delle mas-sime generali a qualche accidentale difetto delle istruzioni, o degli ordini che si riceveranno.

«Progetto di un Lazzaretto provvisorio supposto stabilito contro il muro di cinta di una qualche cascina»,
Tavv. I^a e II^a in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



ASSP, Archivio Storico del Comune di
Varese Ligure, cat. 4^a, b. 31, 1817-1880.

«Progetto di un Lazzaretto provvisorio supposto stabilito contro il muro di cinta di un giardino attinente a qualche podere», Tavv. III^a e IV^a in Istruzioni sanitarie 1831, cat. 4^a, classe 3^a.



ASSP, Archivio Storico del
Comune di Varese Ligure, cat. 4^a,
b. 31, 1817-1880.

Copia di relazione inviata al Ministro dei lavori pubblici di Torino da parte del presidente De Nobili Giovanni Battista relativa alle condizioni igienico-sanitarie degli operai dell'Arsenale e di quelli delle ferrovie.

Nelle «riflessioni in ospedale sugli operai dell'Arsenale» si segnala la minaccia del diffondersi di epidemie a causa del «... modo pessimo con cui dorme la maggior parte dei predetti operai riuniti in fondi umidi e malsani...»; si precisa inoltre che a causa di queste condizioni «... è sicurissimo che nell'avvicinarsi del caldo ... l'Ospedale verrà rapidamente popolato». La Spezia, 10 marzo 1863.

404

RIUNIONE IN OSPEDALE DEGLI OPERAI DELL'ARSENALE. 10 MARZO 1863

Non è indicato il destinatario della lettera n. 20. Certamente doveva arrivare bene in alto, forse con l'approvazione del detto Prefetto, per i motivi esposti, che d'altronde, rivelano aspetti finora ignorati sulle condizioni degli operai di quel tempo.

Nello scorso anno 1862 si diede principio ai lavori dell'arsenale. Il numero degli operai che cominciarono ad esserci adetti non era che ben ristretto, e, come il cantiere di S. Bartolomeo che ne contava alcune centinaia. Eppure nell'estate dello stesso anno si ebbero molti ammalati provenienti dai lavori stessi, a tal segno che quest'ospedale ne riceveva in qualche giorno perfino venti, e la popolazione dell'ospedale stesso arrivò a 130 ammalati tutti ad un tempo, e tutti provenienti dai predetti lavori.

In mezzo a tanti mali, era meno male quelle che l'origine, e le cause principali di siffatte malattie traevano da fuori paese, ed in modo principale dal cantiere di San Bartolomeo.

Ogni giorno i lavori in ammalati seguivano bene ma con numero di operai ben ristretto, la stagione invernale che serve non dovrebbe far temere di molte e gravi malattie; gli operai infermi ricoverati in quest'ospedale dovrebbero quindi essere pochi, e colpiti da semplici malattie erismali, eppure il fatto è precisamente in contrario. Da circa due mesi gli operai che affluiscono infermi a quest'ospedale, sono in proporzione della stagione, e del personale che presentemente si conta applicato ai lavori, in numero ben considerevole. Dal 1° febbraio a tutt'oggi già si contano 55 operai entrati nell'ospedale, e queste entrate aumentano sensibilmente, più o' maltrattati nell' buona stagione.

Il peggio si è che diverse tra le malattie da cui sono affetti sono di carattere gravissimo, epidemico ed in parte contagioso; tal che se disgraziatamente si diffondesse, si avrebbero facilmente a temere le più tristi conseguenze.

Nelle settimane scorse si ebbero tre casi di febbre tifoidale, che intanto con soccombere rapidamente l'uno per giorno; parimenti alcuni casi di vaiolo. Oggigiorno si contano movimenti tre casi vaiolosi, e due attaccati da suddetta febbre tifoidale e' indubitato che queste serie malattie non fanno grandi progressi giacchè sino tuttora nei tempi scaldati, in cui le malattie di tal genere ordinariamente non si diffondono con tanta rapidità ma è ugualmente indubitato che se non si prendono per tempo energici provvedimenti

408

vedimenti, e tali da far cessare per tempo le cause che principalmente danno luogo alle malattie stesse, noi le vedremo ben presto propagate; reso impossibile o almeno difficile anzi lo arrestarle; ed il peccato il paese minacciato da una ben seria epidemia.

Se si indaga la principale ragione che dà luogo alle ripetute malattie, noi la troviamo nel modo pessimo con cui dorme la notte la maggior parte dei predetti operai riuniti, in fondi umidi, e malsani molti di essi sotto ai portici esposti a freddo, ed all'umido della notte; alcuni ricoverati sotto a tettoie affatto aperte, e così ugualmente esposti alle intemperie; altri quando non piove persino a cielo scoperto. Questo pessimo modo di dormire, che è peggio talvolta delle bestie, proviene dall'assoluta mancanza di locali e l'indiscreta esigenza di alcuni proprietari dei pochi che si trovano. I non molti baracconi che ora esistono, non si sa se dell'Impresa e del Governo, sono in molte parti male riparati; attorno ad alcuni di essi dove dormono alcuni dei predetti operai, si vedono nei giorni scorsi, e farò sarà tutto il giorno, un ammasso d'immundizie, che non possono che dare una perniciosissima emanazione.

Continuando questa povera gente ad essere così male alloggiata la notte, e riuniti molti di essi operai assieme, è sicurissimo che nell'avvicinarsi del caldo, e nell'estiva stagione, con tutta facilità andranno soggetti a gravi malattie; l'ospedale verrà rapidamente popolato, esso solo non sarà bastevole, per cui se ne dovranno aggiungere dei sussorali; ed oltre al fatto gravissimo di esporre questa intera popolazione alle miseriali conseguenze di una epidemia, che si potrebbe con tutta facilità sviluppare; si vedrà il Governo esposto a gravissime spese di cura di operai infermi. Onde impedire pertanto, e per tempo a così seri fatti, lo scrivente a debito anche del suo ufficio, non può a meno d'interessare la ben e conosciuta bontà e compiacenza della S.V. Ill.ma di disporre, ed ottenere che dal Governo si facciano prontamente costruire dei baracconi corrispondenti ai molti operai che si dice verranno adetti ai lavori dell'Arsenale onde possono quindi almeno la notte essere convenientemente e sanamente ricoverati.

Stoccome poi anche i lavori della strada ferrata portano con sé un'altro numero ben considerevole di operai e questi pure generalmente parlando sono assai male alloggiati così il sottoscritto si propone d'interessare anche S.V. il Ministro dei Lavori pubblici,

403

onde esso pure provveda a che i sussorali lavoranti adetti alla Ferrovia siano parimenti ed a sufficiente alloggiati.

Il Presidente
De Nobili G.B.

AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
TORINO

21 Marzo 1863

Per debito di suo ufficio, e per ottenere che siano per tempo energici provvedimenti onde vengano convenientemente alloggiati i molti operai adetti ai lavori dell'Arsenale, il sottoscritto ha dovuto indirizzare a questo Ufficio del Genio Militare la relazione di cui qui si permette rassegnare una copia a S.V. il S.R. Ministro dei Lavori Pubblici.

Ora i gravissimi inconvenienti lamentati nella relazione stessa non sono semplicemente applicabili agli operai dell'Arsenale, ma sono a pari modo a quelli dei lavori della Ferrovia. Anche questi vanno giornalmente crescendo, anche questi sono in gran parte senza alloggi; anche questi passano malamente la notte. Quindi il male che fondatamente si deve temere dal cantiere degli operai dell'Arsenale si deve a parità modo temere da quelli della Ferrovia; ond'è che come lo scrivente interessava il predetto Ufficio del Genio Militare a disporre perchè siano, mediante baracconi, ed altrimenti in modo conveniente alloggiati gli operai dell'Arsenale, si permette di presentare gli uguali inconvenienti a S.V. il S.R. Ministro dei Lavori Pubblici, onde nella sua savia vista se sia il caso di provvedere a che gli operai non solo della Ferrovia siano in qualche modo ricoverati.

Con profondo rispetto si rassegnò
Il Presidente
De Nobili Gio. Batt.

L'anno della paura, Orfanotrofio provvisorio di Spezia, Cholera 1884.



Giorgio Batini (a cura di), *Album della Spezia*, La Nazione, p. 19.



Giorgio Batini (a cura di), *Album della Spezia*, La Nazione, p. 18.